



# Diritto & Fisco

IL CODICE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

in edicola con



## È stato firmato ieri il dpcm con la nuova data. Più tempo a Caf e intermediari 730 precompilato al 23 luglio Prorogato il termine per la trasmissione del modello

DI CRISTINA BARTELLI

Caf e i professionisti abilitati potranno, entro il 23 luglio, e non più il 7 luglio, completare la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata, del prospetto di liquidazione nonché la comunicazione delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del 730 precompilato. Lo spostamento della data a condizione che abbiano presentato, entro il 7 luglio 2015, almeno l'80% delle dichiarazioni. È questo il contenuto dell'articolo 1 sull'attività di assistenza fiscale per l'anno 2015 del dpcm firmato ieri da Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia, e Matteo Renzi, presidente del consiglio che stabilisce la proroga degli invii del 730 precompilato.

Il rinvio, dato per certo dai professionisti che in questi giorni stanno portando avanti la campagna 730 online 2015, si applicherà in buona sostanza al residuo 20% delle trasmissioni. Il tutto per garantire che i conguagli da parte dell'Agenzia delle entrate arrivino puntuali nelle buste paghe dei contribuenti a luglio. Lo slittamento si applica però esclusivamente ai Caf e agli intermediari non ai singoli contribuenti che faranno da soli la dichiarazione. Attualmente 1.200.000 contro quasi 10 milioni di dichiarazioni scaricate massivamente dai Caf.

In questi giorni inoltre i Caf hanno pressoché ultimato la gestione dei 730/4 per i pensionati. Anche in questo caso il rispetto del timing è stato dettato dalla necessità di far



Da ItaliaOggi del 17/6/2015

smaltire le pratiche all'istituto di previdenza che eroga le pensioni per far avere entro agosto i rimborsi dovuti.

Nei preamboli del decreto si legge che la proroga è stata concessa per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti legati alle precom-

pilate, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria.

È proprio sulle tempistiche dei pagamenti dal sito dell'Agenzia delle entrate fanno sapere che se dalla dichiarazione emerge un cre-

dito o un debito relativo rimborso o trattenuta avvengono con le stesse modalità del 730 ordinario.

Quindi, se dal 730 precompilato, accettato senza modifiche oppure modificato, emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Se, viceversa, emerge un debito, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.



Il decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Modello 770, appuntamento confermato al 31 luglio

Nessuno slittamento della scadenza di presentazione del modello 770 semplificato: dovrà esser trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio, perché non vi sono «ragioni tecniche valide» per procrastinarlo. E, nella prossima legge di Stabilità (a partire dall'autunno), si avverrà il cantiere della revisione della tassazione immobiliare «con l'introduzione della local tax», dando seguito all'impegno preso dal governo. Parola di Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia, che ieri pomeriggio ha risposto, durante il question time nell'aula di Montecitorio, ad alcune interrogazioni in materia fiscale, puntualizzando che l'esecutivo intende continuare sulla strada intrapresa della riduzione del prelievo fiscale «su famiglie e imprese» in linea con quanto realizzato con l'ultima manovra finanziaria, e «compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica»; all'orizzonte, pertanto, c'è l'obiettivo di «neutralizzare» le clausole di salvaguardia sull'Iva e le accise e, per quel che concerne la tassazione sugli immobili che sarà oggetto di restyling, ha chiarito che da dati sulla fiscalità del comparto emerge che «l'Italia è in linea con i principali paesi europei», e che l'imposizione è passata «dallo 0,6% del prodotto interno lordo nel 2010 all'1,5% nel 2012». Nessuna chance, invece, di fissare in là, il 30 settembre (come aveva

richiesto l'Associazione nazionale dei commercialisti), la scadenza per la presentazione del 770 semplificato poiché, ha specificato il vertice del dicastero di via XX Settembre, quello segnalato per l'eventuale differimento «costituisce il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap» e, pertanto, un posticipo a tale data «potrebbe arrecare ulteriori appesantimenti al carico degli operatori del settore». Inoltre, ha proseguito Padoan, «per il primo anno di avvio sperimentale del progetto di predisposizione della dichiarazione precompilata e di trasmissione delle certificazioni uniche si è ritenuto opportuno non intervenire con modifiche sostanziali sugli adempimenti già in essere, che avrebbero potuto determinare ricadute negative su un processo già molto articolato e complesso». Tale impostazione, ha aggiunto, «risulta peraltro in linea con le esigenze tecniche manifestate dalle principali associazioni di categoria, ordini professionali e società di software, con cui è in corso un costante confronto». Accertato, infine, che è «più agevole per i sostituti d'imposta trasmettere all'Agenzia delle entrate copia delle certificazioni, lasciando inalterato l'adempimento del modello 770 semplificato nei termini previsti», ha concluso il ministro.

Simona D'Alessio

### Consulta, triplo stop ai tagli sulla sanità delle autonomie

Dalla Consulta arriva un triplo stop ai tagli statali sulla sanità a carico delle regioni a statuto speciale. Con la sentenza n. 125/2015, pubblicata ieri, i giudici costituzionali hanno infatti accolto i ricorsi presentati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti, rispettivamente, dei commi 13 e 22, del decreto «salva Italia» (dl 95/2012), nonché quello presentato dalla stessa Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 1, comma 132, della legge di Stabilità 2013 (1228/2012). La prima norma censurata ha imposto la riduzione del numero di posti letto ospedalieri, sforbiciando di conseguenza la dotazione del Ssn. Secondo le Corti, simili previsioni non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio che non può trovare fondamento nella potestà legislativa concorrente dello Stato relativa al «coordinamento della finanza pubblica» e alla «tutela della salute». Neppure si può configurare un intervento a tutela dei Lea, dato che la norma non tende a garantire un minimum intangibile alla prestazione, ma a imporre un tetto massimo alla stessa. Il comma 22, invece, ha previsto un taglio secco e unilaterale a carico di tutte le regioni. Una strate-

gia ormai collaudata, che però non è ammissibile rispetto a quelle amministrazioni (come la Valle d'Aosta) che si pagano le prestazioni con risorse proprie. Infatti, ribadisce la sentenza, lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario». Neppure può essere richiamata l'esigenza di riparto degli obiettivi del patto di stabilità o di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in sede europea, ipotesi per le quali è consentita la determinazione unilaterale del concorso da parte dello Stato in attesa del perfezionamento delle procedure pattizie previste per le autonomie speciali. Infatti, il meccanismo previsto dalla norma impugnata costituisce una mera riallocazione di risorse all'interno del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni dato che dei tagli a carico delle regioni beneficia direttamente il bilancio dello Stato. Per la stessa ragione, è stato dichiarato illegittimo anche l'art. 1, comma 132, della legge 228/2012. Anche la disposizione in questione ha ridotto ulteriormente il fabbisogno sanitario e il correlato finanziamento, anche in questo caso chiamandovi a concorrere anche la Valle d'Aosta.

Matteo Barbero



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)